



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 18 del 27 05 2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted].
Ricorso contro decisione CPA Lecce di negata aggiunzione lett. A-B-F-G di cui all'art. 4 D.M. 37/2008.

L'anno 2009 addì ventisette del mese di maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente		X
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Malelli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto		X
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto il D.M. n. 37/2008;
- Viste le Linee Guida del Servizio Artigianato del 26.11.2008, prot. n. 38/A/6768;
- Visto il Parere CRA n. 13 del 25.3.2009;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 3.7.2008, il Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], presentava per il tramite del Comune di [REDACTED] denuncia di inizio attività di cui alle lett. A-B-C-D-E-F-G di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 a far data dal 27.5.2005;
- La CPA di Lecce, nella seduta del 18.6.2008, deliberava l'accoglimento parziale dell'istanza, limitatamente alle lett. C-D-E, art. 1 D.M. 37/2008, mentre rigettava l'attività di cui alle lett. A-B-F-G, per non aver maturato i requisiti professionali di cui all'art. 4 del medesimo D.M. 37/2008, comunicando all'interessato la relativa decisione con nota n. 5489 del 25.11.2008, accusata in ricezione in data 6.10.2008;
- In data 5.12.2008, il Sig. [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo che era intercorso contratto di associazione in partecipazione con l'Ing. [REDACTED] a decorrere dal 2.3.2005, data in cui aveva inizio l'attività individuale;

Ritenuto che:

- L'art. 4, lett. d) del D.M. 37 prescrive, quale possesso dei requisiti tecnico professionali, "prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di impresa abilitata nel ramo di attività di cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1";
- Il secondo comma del medesimo articolo prescrive: "...Omissis. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'art. 4, il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività tecnica continuativa nell'ambito delle imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di cui alla lett. d) art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni";
- Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 443/85, "l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali";
- La norma di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008, è stata oggetto di emanazione delle Linee Guida da parte del Servizio Artigianato, nonché del Parere espresso da questa CPA, secondo cui ai fini del computo del tempo dei tre anni, necessita a monte dell'inizio dell'attività per il titolare dell'impresa individuale, socio o collaboratore familiare, che esso abbia svolto attività lavorativa dipendente come operaio specializzato per le lettere richieste, per un periodo non inferiore di tre anni, in mancanza della quale, il periodo non può essere inferiore a sei anni;
- In data 16.1.2009 con nota n. 38/A/07/CRA, l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione richiedeva al Sig. [REDACTED] qualsiasi documentazione, precedente l'inizio dell'attività individuale, comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa dipendente presso imprese del settore, abilitate per le lett. A-B-F-G, e il tipo di mansione ad esso attribuito;
- In data 04.05.2009, il Sig. [REDACTED] faceva pervenire a questa Commissione documentazione integrativa atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, lett. d) D.M. 37/2008, consistente in copia di fatture emesse dalla Ditta [REDACTED] per lavori eseguiti nell'ambito delle lett. A-B-G ex L. 46/90 per gli anni 1997/2003; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciato dal Sig. [REDACTED] ex datore di

lavoro del Sig. [REDACTED], con il quale dichiara che il medesimo ha svolto alle sue dipendenze attività di cui alle lett. A-B-F-G ex L. 46/90;

- Dalla disamina delle copie fatture presentate, si ritiene che sussistano i requisiti, perché ampiamente dimostrati, per le lett. A-B-G, ma non anche per la lett. F, atteso che non si sono fatture emesse dalla ditta [REDACTED], che riportano l'esecuzione di lavori per tale lettera, mentre vi sono solo due copie fatture di lavori eseguiti dalla ditta [REDACTED] per la lett. F;

P.Q.M.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di accogliere parzialmente il ricorso prodotto dal Sig. [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], riconoscendo i requisiti tecnico professionali di cui alle lett. A-B-G art. 1 del D.M. 37/2008, ma non la lett. F del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

Antonio Sgrone